



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere relatore

Adriana DEL POZZO Prima Referendaria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 21685 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale e avente ad oggetto l'interpretazione della sentenza 3 aprile 2025 n. 31 di questa Sezione giurisdizionale regionale emessa nei confronti di:

Ivan Strozzi, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.

Andrea Mozzati e Glauco Stagnaro, del Foro di Genova, in Ge-

nova, via Corsica n. 2, nonché dell'Avv. Paolo Momigliano, del

Foro di Genova, in Genova, viale Brigate Partigiane n. 12, dai

quali è rappresentato e difeso ;

Fiorenza Rissotto, contumace;

Federico Diomeda, contumace;

Ilaria Gavuglio, contumace;

Enrico Vassallo, contumace;

- vista la memoria depositata dal dott. Strozzi, costituitosi nel presente giudizio;

- uditi nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, il relatore, cons. Alessandro Benigni, lavv. Stagnaro per il dott. Strozzi e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Viceprocuratore generale Adriano Gribaudo;

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 31/2025, emessa in relazione ad una fattispecie di rimborsi spese indebitamente percepiti, questa Sezione giurisdizionale ha condannato, in via principale, Ivan Strozzi al pagamento della somma di € 10.000 e, in via sussidiaria, Fiorenza Rissotto al pagamento della somma di € 3.000, nonché Federico Diomeda, Ilaria Gavuglio e Enrico Vassallo al pagamento della somma di € 800 ciascuno, tutti con *rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di condanna, secondo gli indici Istat, a decorrere dal 24 ottobre 2019 fino alla data di effettivo pagamento, ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino all'integrale soddisfo*, in favore dell'Azienda Multiservizi - AMIU Genova S.p.A.

2. La Procura regionale, nel ricorso sottoposto alla Sezione, afferma che, per unanime giurisprudenza contabile, *coerente con i principi civilistici*, il danno risarcibile, nelle ipotesi di accertata e dichiarata responsabilità per danno causato

	all'Amministrazione come nel caso in questione, è ordinaria-	
	mente costituito dal coacervo delle seguenti voci: <i>sorte capitale,</i>	
	<i>rivalutazione monetaria, da calcolare a decorrere dalla produ-</i>	
	<i>zione della lesione finanziaria o patrimoniale sofferta dall'ammi-</i>	
	<i>nistrazione, ovvero dalla data del pagamento cui l'Amministra-</i>	
	<i>zione sia stata ingiustamente assoggettata per effetto della con-</i>	
	<i>dotta del responsabile, in caso di danno indiretto, sino al deposito</i>	
	<i>della sentenza di condanna, interessi moratori, decorrenti dalla</i>	
	<i>data di deposito della sentenza di condanna, fino all'effettivo sod-</i>	
	<i>disfo a favore della danneggiata, ha stigmatizzato la sentenza di</i>	
	<i>cui ne chiede l'interpretazione, in quanto la formulazione del di-</i>	
	<i>spositivo ... è atta a generare incertezza sull'effettiva consistenza</i>	
	<i>del debito erariale gravante sul responsabile del danno erariale,</i>	
	<i>presumendosi una rivalutazione perenne del debito, non definito</i>	
	<i>nella sua consistenza al momento della condanna, ma d'entità</i>	
	<i>crescente e da rivalutare anche in prosieguo, "fino alla data di</i>	
	<i>effettivo pagamento", non in linea con quanto indicato nei punti</i>	
	<i>a), b) e c) dell'esposizione che precede.</i>	
	<i>Si aggiunga che il danno liquidato ha riguardato spese il-</i>	
	<i>lecite inerenti ad un periodo ricompreso tra ottobre 2017 ed otto-</i>	
	<i>bre 2019 (tanto che la prima spesa inerente uno dei tragitti oggetto</i>	
	<i>di condanna – tra Reggio Emilia e Bologna - risale al 21.10.2017)</i>	
	<i>mentre la decorrenza della rivalutazione fa riferimento ad un</i>	
	<i>evento quale le dimissioni dello Strozzi al termine del periodo in</i>	
	<i>questione nell'ottobre 2019, sicché non è chiara la ratio, né se</i>	
	3	

	<i>debba intendersi riferita tale decorrenza all'intera somma oggetto</i>	
	<i>di liquidazione, anche in ragione di un riferimento agli accessori</i>	
	<i>alla "data del fatto", da intendersi evidentemente come fatto dan-</i>	
	<i>noso, nel caso di specie connotato da una pluralità di fatti reiterati</i>	
	<i>nel tempo.</i>	
	<i>Ne consegue l'effetto che la Procura regionale, vigilante</i>	
	<i>sull'esecuzione del titolo esecutivo, unitamente all'Azienda AMIU</i>	
	<i>creditrice, ha interesse ad essere posta nella condizione di cono-</i>	
	<i>scere con certezza l'effettiva entità finanziaria del quantum og-</i>	
	<i>getto della statuizione risarcitoria, in particolare per quanto con-</i>	
	<i>cerne la parte degli accessori, segnatamente sull'esatta consi-</i>	
	<i>stenza del conteggio della rivalutazione monetaria da operare</i>	
	<i>sulla parte capitale del debito erariale.</i>	
	<i>Sulla base di quanto sopra esposto, ha chiesto, pertanto,</i>	
	<i>di interpretare il titolo giudiziale formato con la sentenza mede-</i>	
	<i>sima, l'effettiva consistenza del debito/credito erariale a carico di</i>	
	<i>Ivan Strozzi e pro quota a carico dei soggetti tenuti in via sussi-</i>	
	<i>diaria, in particolare in ordine alla parte inerente agli accessori</i>	
	<i>del credito statuito a favore dell'Azienda AMIU Genova s.p.a.</i>	
	3. In seguito alla notifica del ricorso, soltanto Ivan	
	Strozzi si è costituito in giudizio associandosi all'interpretazione	
	ermeneutica proposta dalla Procura ai fini del calcolo degli ac-	
	cessori, in quanto in linea con i principi applicabili in tema di	
	obbligazioni pecuniarie di valore. Gli altri convenuti nel giudizio	
	principale, e condannati a titolo sussidiario, sono rimasti	
	4	

contumaci.

4. Nell'odierna discussione, le parti hanno confermato

le richieste contenute nei rispettivi atti processuali.

D I R I T T O

1. Il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale, previsto dall'art. 211 c.g.c. e caratteristico del diritto processuale contabile, ha per oggetto il significato e la portata da attribuire al contenuto di una sentenza che abbia cagionato dubbi applicativi.

Naturale premessa è la circostanza che le sentenze sono interpretabili utilizzando i normali canoni ermeneutici per cui il dispositivo deve essere ricollegato, attraverso un procedimento sistematico, alla motivazione di cui deve rappresentare la conclusione. Solo nel caso in cui il dispositivo abbia caratteri di genericità e scarsa intellegibilità, il medesimo dovrà essere integrato tenendo conto di quanto rappresentato nel corpo della decisione.

2. Nel ricorso oggetto del presente giudizio, la Procura Regionale ha rilevato che il dispositivo della sentenza 3 aprile 2025, n. 31 non consentirebbe di comprendere chiaramente il precetto giudiziale ponendo incertezze in sede di vigilanza sulla corretta esecuzione della sentenza soprattutto per quanto riguarda il *dies a quo* della decorrenza della rivalutazione monetaria, con riguardo al riferimento della data del 24 ottobre 2019, giorno delle dimissioni di Strozzi dal suo incarico di Presidente

	del Consiglio di Amministrazione invece di quella degli illegittimi	
	rimborsi.	
	Al di là dell'oscurità del dispositivo, il ricorrente ritiene,	
	comunque, con argomentazioni condivise dalla difesa del dott.	
	Strozzi, che la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria de-	
	terminata da questo giudice sia in contrasto con l'interpreta-	
	zione, coerente con i principi civilisti e con l'uniforme applica-	
	zione da parte di tutta la giurisprudenza contabile, secondo cui	
	la medesima sarebbe costituito dal coacervo delle seguenti voci:	
	a) somma capitale;	
	b) rivalutazione monetaria, da calcolare a decorrere dalla	
	produzione della lesione finanziaria o patrimoniale sofferta	
	dall'amministrazione, ovvero dalla data del pagamento cui	
	l'Amministrazione sia stata ingiustamente assoggettata	
	per effetto della condotta del responsabile, in caso di	
	danno indiretto, sino al deposito della sentenza di con-	
	danna;	
	c) interessi moratori dal deposito della sentenza fino al sod-	
	disfo.	
	Pertanto, anche al fine di fornire la massima chiarezza	
	sull'orientamento di questa Sezione giurisdizionale sulla, invero,	
	non semplice materia, si affronteranno pianamente sia l'aspetto	
	del criterio ermeneutico, seguito non solo da ora dalla medesima,	
	sia quello dell'intelligibilità del dispositivo di cui oggi si chiede	
	l'interpretazione giudiziale.	
	6	

	3. Preliminarmente, non si può non rilevare come	
	l'orientamento esposto dall'attore nel presente giudizio e condi-	
	viso dalla parte costituita, sia diverso da quello esposto nell'ana-	
	logo giudizio rubricato al n. 21629 del registro di segreteria,	
	avente ad oggetto la sentenza n. 37/2025 con lo stesso disposi-	
	tivo. In quel giudizio, il criterio proposto era quello fatto proprio	
	da Cass. Sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499 per le obbligazioni	
	pecuniarie di valuta, secondo il quale la somma capitale deve	
	essere integrata dapprima con gli interessi legali e, eventual-	
	mente, con il danno da svalutazione monetaria solo per l'importo	
	non coperto dai primi fino al momento del deposito della sen-	
	tenza, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino alla	
	data di effettivo pagamento. In questa sede, invece, deve essere	
	considerato che l'interpretazione corretta è quella maggioritaria-	
	mente seguita e applicata nella giurisprudenza contabile che, di-	
	stinguendo ex art. 1223 c.c. tra danno emergente (perdita subita	
	dal creditore) e lucro cessante (mancato guadagno per il mede-	
	simo), individua il primo nel danno da svalutazione monetaria,	
	risarcito con il recupero del potere di acquisto della somma di	
	cui si è dovuta privare la P.A. dal momento dell'esborso econo-	
	mico fino al deposito della sentenza, e il secondo con gli interessi	
	moratori sulla somma rivalutata, decorrenti dalla data di depo-	
	sito della sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento. Questo	
	orientamento presente in passato anche nella giurisprudenza di	
	legittimità (Cass. 20 giugno 1990, n. 6209; 7 aprile 1994, n.	
	7	

	3290) è stato superato dalle Sezioni unite della Corte di cassa-	
	zione con la sentenza 22 aprile 1995 n. 1712 recante un'inter-	
	pretazione ormai costantemente seguita dalle Corti di legittimità	
	e di merito.	
	Tale decisione, partendo dal presupposto per cui il risar-	
	cimento del danno subito dal creditore per il ritardo con cui il	
	debitore sceglie di adempiere a quanto dovuto deve essere inte-	
	grale, ha rilevato come l'orientamento di cui sopra non tenesse	
	conto del fatto che la somma rivalutata, resa disponibile nella	
	sfera patrimoniale del creditore, potesse essere investita (traen-	
	done quindi i relativi interessi) o comunque goduta in altra ma-	
	niera (il c.d. lucro cessante finanziario), circostanza di cui il cre-	
	ditore è stato privato e di cui deve essere risarcito mediante l'at-	
	tribuzione di interessi che compensino equitativamente questo	
	mancato godimento o investimento simulandone il vantaggio.	
	Una volta depositata la sentenza definitiva, l'obbligazione risar-	
	citoria si cristallizza nella sua quantificazione definitiva per cui,	
	da quel momento decorrono i soli interessi moratori.	
	- Ogni altra tipologia di calcolo, quand'anche recepita da di-	
	verse Corti, non può non ritenersi insoddisfacente in	
	quanto lesiva del principio di integralità del risarcimento	
	del danno in favore di tutti i soggetti, sia privati che pub-	
	blici.	
	Questo principio è stato riaffermato costantemente nel	
	corso degli anni. In particolare, in questa sede, si ritiene utile	
	8	

menzionare, a solo titolo di esempio:

- Cass. Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15781, secondo cui.

quando l'intervallo di tempo fra l'illecito e il suo risarcimento

è cospicuo e l'inflazione ragguardevole, del graduale muta-

mento del potere d'acquisto della moneta deve tenersi conto

*calcolando **gli interessi sul valore della somma via via***

***rivalutata nell'arco del suddetto ritardo**, oppure calco-*

*lando indici medi di valutazione, essendo invero **precluso***

computarli unicamente con riguardo alla somma ri-

valutata al momento della liquidazione (Sez. Un.

17.2.1995, n. 1712);

- Cass. 10 giugno 2016, n. 11899, la quale afferma che oc-

corre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione mone-

taria che attualizza al momento della liquidazione il danno

*subito, **sia gli interessi compensativi, volti a compen-***

sare la mancata disponibilità di tale somma fino al

***giorno della liquidazione del danno**, sia gli interessi le-*

gali sulla somma complessiva dal giorno della pubblica-

zione della sentenza in poi;

- Cass. 10 dicembre 2021, n. 39376, la quale precisa che *gli*

interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debi-

tore ... sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza

dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto

illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che

decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del

pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente;

- Cass. 9 novembre 2022, n. 32985, secondo cui *gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria, **né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza ... dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso*** (v.

Cass., 20/11/2018, n. 29830; Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/3/2009, n. 5054);

- Cass. 24 gennaio 2025 n.1788, la quale, censurando una sentenza di merito che aveva previsto la sola rivalutazione monetaria della somma capitale fino al deposito della sentenza con il decorso degli interessi da quella data fino all'effettivo pagamento specifica che *con tale motivazione il giudice di merito non tiene conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui in tema di risarcimento del danno ... sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente),*

		<i>anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a</i>
		<i>causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma</i>
		<i>di denaro dovuto a titolo di risarcimento (somma che, se</i>
		<i>tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere inve-</i>
		<i>stita per lucrarne un vantaggio finanziario); qualora tale</i>
		<i>danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non</i>
		<i>vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla ri-</i>
		<i>valutazione al momento della liquidazione, ma deb-</i>
		<i>bono computarsi o sulla somma originaria via via ri-</i>
		<i>valutata anno per anno ovvero sulla somma origina-</i>
		<i>ria rivalutata in base ad un indice medio, con decor-</i>
		<i>renza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso</i>
		<i>(v. Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712, e successive con-</i>
		<i>formi, tra cui Cass., 27584/2011; Cass., 5671/2010;</i>
		<i>Cass., 5054/2009). Ha pertanto errato la Corte d'Appello,</i>
		<i>a mente dei suindicati principi, nell'affermare la decorrenza</i>
		<i>degli interessi legali solo dalla data della decisione, dato</i>
		<i>che essi, in quanto interessi compensativi, devono invece</i>
		<i>decorrere dalla data del fatto – cioè, dalla data di consuma-</i>
		<i>zione dell'illecito. vertendosi in una ipotesi di cd. mora ex re</i>
		<i>(Cass. 20/04/2009, n. 9338; Cass., 05/04/2016, n. 6545)</i>
		<i>– sino alla data della decisione;</i>
		Non si può non tenere presente come tale ultimo criterio,
		sia già stato applicato più in volte in passato da questa Sezione
		giurisdizionale in decisioni antecedenti (sentenza 24 ottobre
		11

2024, n. 98; sentenza 30 dicembre 2024, n. 114; sentenza 3 aprile 2025, n. 31; sentenza 4 aprile 2025, n. 32; sentenza 17 aprile 2025, n. 35), e successive al deposito della sentenza qui oggetto di interpretazione (sentenza 9 maggio 2025, n. 45; sentenza 6 agosto 2025, n. 6), divenendo quindi principio consolidato della medesima.

Ciò anche al fine di evitare il paradosso ermeneutico – lesivo degli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale e, quindi, non costituzionalmente orientato – per il quale il creditore privato, naturalmente proteso a interessi egoistici, finirebbe per essere maggiormente tutelato della Pubblica Amministrazione, tesa a perseguire interessi primari (nel caso in questione, il diritto inviolabile alle cure mediche e all’assistenza ospedaliera, necessitante di sempre maggiori risorse finanziarie).

Per fare un esempio concreto, seguendo il principio affermato dal Pubblico Ministero, maggiormente seguito nella giurisprudenza contabile, e tenendo ipoteticamente ferma la data della presente udienza quale giorno di pagamento, la somma risarcibile sarebbe di € 11.972,72; seguendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e seguito da questa Sezione giurisdizionale, il credito risarcitorio corrisponde alla maggiore somma di € 13.086,46.

Gli stessi principi, peraltro, sono rinvenibili, nell’ambito della giurisprudenza contabile di primo grado, nella sentenza 23 febbraio 2022, n. 7 della Sezione giurisdizionale per la Regione

Umbria e nella sentenza 12 dicembre 2024, n. 31 della Sezione
giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige.

4. La ritenuta incertezza del dispositivo, anch'essa og-
getto del ricorso, è dovuta alla sua lettura isolata e avulsa dal
contesto motivazionale.

Sul punto, deve essere richiamato quanto più volte affer-
mato sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7 agosto 1979,
n. 4571; 29 marzo 1989, n. 1526; 27 ottobre 1994, n. 8865; 14
gennaio 2002, n. 349) sia da quella contabile (C.d.C. Sez. giur.
Lazio, 1° aprile 2003 n. 776; Sez. App. I, 13.01.2012, n. 16; Sez.
App. II, 27 settembre 2022, n. 383), per cui *il contenuto decisorio
di una sentenza è rappresentato non solo dal dispositivo, ma an-
che dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella moti-
vazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della deci-
sione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema deci-
dendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino
una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile
della pronuncia, specificando infine che la portata precettiva di
una sentenza deve essere individuata «tenendo conto non soltanto
del dispositivo, ma anche della motivazione così che, in assenza
di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da
ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del
provvedimento che va, per l'effetto, interpretato in base all'unica
statuizione che, in realtà, esso contiene»* (sentenze 5/5/2000 n.
5666; 19/01/2000 n. 56721/12/1999 n. 14393; n. 15585 del

2007; 10.09.2015, n. 17910; 21.01.2016, n. 1079; testualmente 15.10.2001, n. 12518;), supplendo, eventualmente, alle lacune del dispositivo in quanto rivelatrice dell'effettiva volontà del giudice.

Ebbene, la sentenza di cui si chiede l'interpretazione riporta esattamente che *la quantificazione del danno risarcibile, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione – SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 - unanimemente recepito nella giurisprudenza civilistica, deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) è **liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta>>.***

Il dispositivo, sintetizzando il passaggio sopra riportato

per relationem, si è limitato a sancire la condanna di Strozzi al pagamento, in favore di Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana - AMIU Genova S.p.A, della somma di € 10.000,00 (eurodiecimila/00), oltre alla rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di condanna, secondo gli indici Istat, a decorrere dal 24 ottobre 2019 fino alla data di effettivo pagamento, ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino all'integrale soddisfo, ritenendo altresì scontato il pagamento degli interessi moratori decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, in quanto dovuti per legge, ai sensi dell'art. 1224 c.c., senza alcuna intimazione o precepto specifico (c.d. *mora ex re*).

5. Con riferimento alla decorrenza del termine per il calcolo della rivalutazione monetaria, si rileva che il Pubblico Ministero, nel suo atto di citazione, non abbia fatto riferimento ad alcuna data, limitandosi a chiedere, nei confronti dello Strozzi unica parte oggi costituita, la somma di € 50.254,67 *oltre accessori e spese, o quella diversa somma ritenuta di giustizia*, richiamando nelle conclusioni genericamente la rivalutazione monetaria, rimettendosi quindi completamente alla valutazione del Collegio per i criteri di quantificazione.

Proprio facendo uso della discrezionalità di cui sopra, il Collegio ha ritenuto equo delimitare la rivalutazione monetaria dal giorno delle dimissioni del Dott. Strozzi in quanto data ultima entro la quale il medesimo avrebbe potuto rimeditare il proprio comportamento e decidere di restituire i rimborsi illecitamente

	presi.	
	Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte rimane	
	precisato quindi che l'importo complessivo della somma dovuta	
	dai condannati a seguito del comando contenuto nella sentenza	
	n. 32/2025 sarà costituito dal cumulo delle seguenti voci:	
	a) somma capitale;	
	b) rivalutazione monetaria + interessi compensativi decorsi	
	dal 24 ottobre 2019 al 3 aprile 2025;	
	c) interessi moratori maturati dal 3 aprile 2025 fino alla data	
	di effettivo pagamento	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando,	
	D I C H I A R A	
	che il dispositivo «condanna Ivan Strozzi, a titolo di dolo, al pa-	
	gamento in favore di Azienda Multiservizi e AMIU Genova- S.p.A	
	di euro 10.000 (eurodiecimila/00) nonché in via sussidiaria, a ti-	
	tolo di colpa grave, al pagamento in favore della medesima So-	
	cietà, Fiorenza Rissotto per euro 3.000 (eurotrecento/00) e Federico	
	Diomeda, Ilaria Gavuglio ed Enrico Vassallo per la somma di euro	
	800 (euro ottocento/00) ciascuno, oltre alla rivalutazione moneta-	
	ria sulle somme oggetto di condanna, secondo gli indici Istat, a	
	decorrere dal 24 ottobre 2019 fino alla data di effettivo paga-	
	mento, ed agli interessi legali sulla somma via via rivalutata sino	
	all'integrale soddisfo» deve essere interpretato nel senso che, per	
	16	

tutte le somme sopra indicate, all'importo capitale deve aggiungersi quello corrispondente alla rivalutazione monetaria sull'intera somma capitale, secondo gli indici ISTAT dal 24 ottobre 2019 fino al deposito della presente sentenza nonché degli interessi compensativi sul valore della somma rivalutata anno per anno fino al deposito della medesima sentenza. A tale complessiva somma, così liquidata, dovranno aggiungersi, infine, gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza fino a quella di effettivo pagamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

L'Estensore	Il Presidente
(Alessandro Benigni)	(Piero Carlo Floreani)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 6 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

f.to digitalmente